

**Il concorso di sistemi giurisdizionali (*ordo/extra ordinem*) nella cognizione degli illeciti
pubblici**
Fabio Botta

webinar
Catania 9 aprile 2021

Abstract

Nella *cognitio* criminale del Principato, gli assetti di ripartizione tra le giurisdizioni ordinaria e straordinaria presentano notevoli aspetti di complessità. Essi non possono essere cioè compendati solo come riflesso della possibile differenza di sistemi procedurali dettati dall'ampliamento delle competenze degli organi straordinari, né solo come riflesso della creazione di un differente sistema straordinario di diritto criminale "sostanziale", venuto a giustapporsi al sistema dell'*ordo iudiciorum publicorum*.

Deve piuttosto reputarsi, per mezzo dello studio della letteratura giurisprudenziale sul tema, che i giuristi romani fossero consapevoli della permanenza di una suddivisione dei sistemi "sostanziali" e "processuali" ordinario e straordinario sia nel periodo in cui le giurisdizioni ordinaria e straordinaria concorrono (I - II sec. d.C.), sia ancora nel periodo successivo in cui la giurisdizione straordinaria acquisisce il monopolio della cognizione criminale anche sui *crimina publica*.

A tale consapevolezza, che impone di precisare natura e statuto (sanzionatorio e processuale) delle diverse figure criminose sottoposte a cognizione, rispondono i criteri discretivi proposti dai giuristi classici agli organi giudicanti: questi ultimi, infatti, quand'anche appartengano al sistema di giurisdizione straordinaria, sono necessariamente e sempre chiamati a trattare (sotto il profilo sanzionatorio e processuale) il singolo illecito a seconda di come lo statuto di questo (fonte istitutiva, regime di legittimazione all'iniziativa, sanzione) reagisca alle diairesi *ordo/extra ordinem* e *publicum/non-publicum*.